REGOLAMENTO (CEE) N. 57/81 DELLA COMMISSIONE

del 1° gennaio 1981

relativo alle misure transitorie da adottare, in seguito all'adesione della Grecia, per quanto riguarda gli scambi di prodotti agricoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Grecia [1], in particolare l'articolo 73, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 49/81 della Commissione, del 1° gennaio 1981, relativo ai metodi di cooperazione amministrativa destinati ad attuare, durante il periodo transitorio, la libera circolazione delle merci negli scambi tra la Grecia e gli altri Stati membri [2], ha previsto in particolare misure transitorie per le merci spedite prima dell'entrata in vigore dell'atto d'adesione della Grecia verso la Comunità a nove o dalla Comunità a nove verso la Grecia; che tali misure sollevano problemi per i prodotti agricoli che hanno beneficiato di restituzioni all'esportazione;

considerando che, a fini di semplificazione, è necessario applicare un regime che si basa sull'idea che un'operazione che abbia avuto inizio prima dell'entrata in vigore dell'atto d'adesione resta assoggettata alle disposizioni esistenti prima dell'entrata in vigore dell'atto d'adesione per gli scambi effettuati nel quadro dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità e la Grecia o alle disposizioni esistenti per gli scambi tra la Comunità e i paesi terzi; che, nei settori delle carni bovine e delle carni suine, è auspicabile, per una migliore gestione di mercato, sottoporre tutti i prodotti importati allo stesso regime d'importazione;

considerando che, tenuto conto segnatamente dell'onere all'importazione applicabile in Grecia prima del 1° gennaio 1981, hanno potuto cominciare a delinearsi movimenti speculativi per alcuni prodotti; che occorre prendere misure atte ad evitare che tali prodotti beneficino due volte di una restituzione all'esportazione;

considerando che il presente regolamento lascia impregiudicate le misure transitorie particolari che saranno eventualmente adottate per tulani settori di prodotti, segnatamente per il settore del vino;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere di tutti i comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prodotti agricoli, che sono stati oggetto nella Comunità a nove, al più tardi il 31 dicembre 1980, dell'espletamento delle formalità doganali d'esportazione o sono stati sottoposti a uno dei regimi di cui agli articoli 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 565/80 [3] e che sono importati in Grecia dopo tale data, sono soggetti:

a) nella Comunità a nove, alle disposizioni applicabili fino al 31 dicembre 1980 per quanto riguarda il regime delle restituzioni e degli importi compensativi monetari ed eventualmente dei titoli d'esportazione o di fissazione anticipata, comprese quelle relative all'utilizzazione dell'esemplare di controllo di cui all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 223/77 [4],

b) in Grecia, in deroga alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 49/81:

 — al regime applicabile negli scambi fra la Comunità a nove e la Grecia alla data del 31 dicembre 1980, se sono accompagnati da un certificato di circolazione AG 1 o AG 3;

 — al regime applicabile negli scambi con paesi terzi, negli altri casi.

Articolo 2

I prodotti agricoli che sono esportati dalla Grecia anteriormente al 1° gennaio 1981 e che sono importati

[1] GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 9.
[2] Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.
[3] GU n. L 62 del 7. 3. 1980, pag. 5.
[4] GU n. L 38 del 9. 2. 1977, pag. 20.

nella Comunità a nove da tale data, sono sottoposti nella Comunità a nove, in deroga alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 49/81:

— al regime applicabile negli scambi tra la Comunità a nove e la Grecia alla data del 31 dicembre 1980, se sono accompagnati da un certificato di circolazione AG 1 o AG 3;

— al regime applicabile negli scambi con i paesi terzi, negli altri casi.

Articolo 3

1. In deroga agli articoli 1 e 2, i prodotti dei settori delle carni bovine e delle carni suine:

— che sono stati oggetto nella Comunità a nove, al più tardi il 31 dicembre 1980, dell'espletamento delle formalità doganali di esportazione o sono stati sottoposti ad uno dei regimi di cui agli articoli 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 565/80 e che sono importati in Grecia dopo tale data, sono soggetti, in Grecia, al regime applicabile negli scambi con i paesi terzi;

— che sono esportati dalla Grecia anteriormente al 1° gennaio 1981 e che sono importati nella Comunità a nove a partire da tale data, sono soggetti, nella Comunità a nove, al regime applicabile negli scambi con i paesi terzi.

2. L'interessato che ne faccia richiesta con domanda scritta, che deve pervenire all'organismo competente non oltre il 31 gennaio 1981, può ottenere, per i quantitativi non utilizzati, l'annullamento dei titoli di esportazione concernenti prodotti della sottovoce 02.01 A II della tariffa doganale comune che recano, nella casella 13, la menzione della Grecia come paese di destinazione obbligatoria e che sono stati richiesti a partire dal 1° novembre 1980.

La cauzione corrispondente a tali quantità è svincolata.

Articolo 4

Per i prodotti di cui agli articoli 1, 2 e 3 che sono importati in Grecia o nella Comunità a nove dal 1° gennaio 1981 e che sono accompagnati da un certificato di circolazione AG 1 o AG 3 o da un documento T2 L o T2 L GR rilasciato a posteriori, non è necessaria la presentazione di un titolo d'importazione.

Articolo 5

1. I prodotti che figurano nell'allegato, per i quali le formalità doganali d'esportazione dalla Grecia verso i paesi terzi sono espletate nei primi sei mesi del 1981 possono beneficiare di una restituzione all'esportazione soltanto se sono di origine greca.

2. I prodotti che figurano in allegato che non sono d'origine greca non possono essere sottoposti in Grecia, durante il periodo di cui al paragrafo 1, ad uno dei regimi previsti dagli articoli 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 565/80.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° gennaio 1981.

Per la Commissione

Il Presidente

Roy JENKINS

ALLEGATO

Settore	Numero della tariffa doganale comune	Osservazioni
Latte e prodotti lattiero-caseari	04.01 04.02 04.03 04.04 ex 23.07 B	 Prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68
Carni suine	01.03 A II 02.01 A III a) 02.06 B 16.01 16.02 A II 16.02 B III a)	
Carni bovine	01.02 A 02.01 A II 16.02 B III b) 1	
Uova e pollame	01.05 02.02 04.05 A I 04.05 B I	
Grassi	15.07 12.01 B	
Prodotti della pesca	03.01 B	
Cereali e riso	10.01 A 10.02 10.03 10.06 B 11.01 11.02 11.07 11.08 A 11.09 17.02 B 21.07 F II 23.02 A 23.03 A I ex 23.07 B	 Prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2727/75
Tabacco greggio	24.01	Escluse le varietà Xanti-Yaka, Perustitza ed Erzegovina
Prodotti trasformati a base di ortofrutticoli	08.11 E 20.04 ex 20.06 A ex 20.07	 Nocciole comuni, frutta del nocciolo (Corylus avellana) (non compresi i miscugli) Prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 516/77
Ortofrutticoli	08.02 A I 08.02 B 08.02 C 08.04 A I 08.05 A II 08.05 B 08.05 G	